



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO IN MERITO ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 27 luglio 2011

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216, "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province";

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto sopra citato, che, ai fini della determinazione del procedimento di individuazione dei fabbisogni standard, prevede che "[...] la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato e' sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente [...]";

VISTO l'articolo 20, comma 16, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 [...]”;

TENUTO CONTO che l'attività istruttoria finalizzata alla acquisizione dei questionari e funzionale a raccogliere i dati contabili e gestionali di comuni e province è gestita da SOSE in collaborazione con IFEL, e che dalla stessa viene portata a compimento;

RITENUTO necessario individuare un percorso amministrativo condiviso tra le Amministrazioni centrali competenti e le Autonomie locali, tale da favorire il miglior risultato possibile per l'attuazione della relativa disciplina;

CONSIDERATO che, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 giugno 2010, è stato istituito il tavolo della finanza locale;

CONSIDERATO altresì che, nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 giugno 2011, è stato deciso, nell'ambito del suddetto tavolo, di prevedere appositi incontri finalizzati alla corretta applicazione del sopracitato articolo 5, comma 1, lettera c);

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni del tavolo tecnico tenutesi il 7 luglio 2011 solo con le Amministrazioni statali ed il 19 luglio 2011 con le Autonomie locali, si è convenuto sulla necessità di determinare una procedura definita, nei termini e nei modi, per l'applicazione del medesimo articolo 5, comma 1, lettera c);

CONSIDERATO altresì che si è ritenuto necessario prevedere un adeguato lasso di tempo tra la data di scadenza prevista per l'invio dei questionari e quella dell'applicazione della sanzione, al fine di consentire la più ampia adesione alla procedura pedepedeutica alla determinazione dei fabbisogni standard;

ACQUISITO l'assenso delle Amministrazioni competenti, dell'ANCI e dell'UPI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sancisce il seguente

ACCORDO

1. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, alla scadenza dei termini previsti di volta in volta per l'invio dei questionari, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, provvederà ad inviare al Ministero dell'interno la lista dei Comuni e delle Province che risulteranno non aver adempiuto alle disposizioni del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010.
2. Il Ministero dell'interno, ricevuta la lista di cui al punto 1, previa informativa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, comunicherà agli Enti inclusi nella predetta lista, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, che la sospensione dei trasferimenti avrà effetto, trascorsi comunque 60 giorni dall'invio della suddetta comunicazione, in relazione al primo pagamento utile. Nella comunicazione medesima, il Ministero dell'interno specificherà altresì che gli Enti dovranno provvedere a sanare la propria posizione direttamente tramite la SOSE. Dell'avvenuta comunicazione il Ministero dell'interno provvederà a dare notizia al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle finanze, a SOSE, ad IFEL e all'UPI.
3. Il Ministero dell'interno provvederà immediatamente, altresì, alla pubblicazione sul sito della lista degli Enti inadempienti e procederà, in occasione del primo pagamento utile successivo al termine di 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 2, al blocco delle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per i Comuni, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le Province, e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Relativamente alle Province, per il solo anno 2011, il blocco si applica ai trasferimenti erariali alle stesse dovuti.
4. Il Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle finanze, entro 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine per il primo pagamento utile delle risorse



Presidenza del Consiglio dei Ministri


Conferenza Stato-città ed autonomie locali

spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero sul fondo perequativo, comunicherà al Ministero dell'interno la lista definitiva degli Enti inadempienti da sanzionare. Con riferimento alle Province, per il solo anno 2011, la predetta scadenza è da riferirsi al termine di pagamento dei trasferimenti e delle assegnazioni erariali, fissato dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 febbraio 2002. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, provvederà a comunicare al Ministero dell'interno gli Enti che, successivamente, hanno provveduto all'adempimento, ai fini dello sblocco dei pagamenti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, individuerà con SOSE, IFEL ed UPI eventuali strumenti a sostegno degli Enti, al fine di rimuovere le difficoltà degli enti inadempienti, per la tempestiva e corretta compilazione e consegna dei questionari.

Il Segretario

Dott.ssa Marcella Castronovo



Il Ministro dell'interno

On.le Roberto Maroni